

## **I CONFINI DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO**

Natura e Montagna, Periodico dell'Unione Bolognese Naturalisti,  
serie II, a. III, n. 3, 1963: 132-133

Quando nell'agosto del 1942 mi recai per la prima volta a visitare il Parco Nazionale del Gran Paradiso e giunsi nell'abitato di Degioz in Val Savara, trovai le guardie del Parco in istato di agitazione perché nella notte avevano sorpreso due bracconieri che avevano ucciso una femmina di Stambecco ed una di Camoscio ed erano sfuggiti all'inseguimento delle guardie passando rapidamente nella zona esclusa dai confini del Parco.

Essa è costituita da una striscia di terreno che abbraccia la Savara e che si spinge come un budello per circa un centinaio di chilometri dai confini del Parco fino verso Pont. Rimasi sorpreso e sdegnato nell'accertare questa irrazionale configurazione del Parco. Poiché in quel tempo io facevo parte della Commissione Centrale Venatoria e questa doveva riunirsi entro pochi giorni, partecipando alla riunione della Commissione proposi ed ottenni un Decreto Ministeriale il quale proibì la caccia, in forza dell'art. 23, nella striscia di territorio alla quale ho accennato precedentemente.

Mi fu detto poi che quel provvedimento era errato perché la esclusione dal territorio del Parco del fondo della Val Savara era stata voluta per compensare i cacciatori del luogo della proibizione di cacciare nei terreni del Parco, consentendo loro di uccidere nella stagione adatta qualche Camoscio. In quel tempo, con la totale approvazione dei dirigenti della Federazione Italiana della Caccia di allora, il Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia della Università di Bologna eseguì un lavoro lungo ed accurato per definire in Italia le varie zone venatorie contemplate nella Legge del 1931. Furono delineati tutti i confini e fu un lavoro veramente complesso, eseguito in massima parte dal Prof. Augusto Toschi: le zone venatorie così delineate furono pubblicate in carte geografiche provinciali dal noto Istituto De Agostini di Novara.

Fu presa come linea media per le Zone di montagna l'altitudine di 500 m sul livello del mare, ma per evidenti ragioni pratiche i confini furono spostati più in alto o più in basso, lungo strade e corsi d'acqua facilmente definibili e riconoscibili, ma quella minoranza di cacciatori che non vogliono limitazioni né discriminazioni e che si impongono alla maggioranza benpensante, trovò che confini così precisi rappresentavano una remora contro ogni atto di bracconaggio e impose una modificazione della Legge che stabiliva nell'altitudine di 500 m la limitazione delle zone montane. Naturalmente con tali confini imprecisi riesce difficile poter determinare,



Il budello della Val Savara era stato sottratto alla caccia per un riguardo verso questi alpigiani che, come ho detto, non possono cacciare nel territorio da loro abitato. Ebbene, poiché il Parco funziona come una riserva di caccia, l'Amministrazione dello stesso potrebbe concedere ai cacciatori, muniti di licenza di caccia che abitano nel territorio del medesimo, una tessera che consenta loro di cacciare nella zona attualmente libera, come se fossero invitati del Parco, escludendone i cacciatori ai quali il Parco non impone alcun sacrificio perché viventi fuori e lontani da quella zona.

E per quanto riguarda la contravvenzione intimata al bravo Prof. Videsott, vero apostolo della protezione della fauna e della natura in genere, vorrei che le cose potessero arrivare fino alla Corte Costituzionale perché, pur ammettendo la mia incompetenza in materia giuridica, trovo che l'art. 38 della Legge sulla Caccia considera lo Stambecco fra gli animali protetti. Considerato che lo Stambecco fu salvato per volontà di Vittorio Emanuele II, il quale aveva riservato a sé stesso il diritto di cacciarlo, e che l'art. 38 della Legge ne vieta l'uccisione salvo particolare permesso del Ministero per l'Agricoltura è da chiedersi, e soltanto la Corte Costituzionale potrebbe dirlo, se lo Stambecco debba essere considerato come proprietà del Parco o *res nullius*.

*Alessandro Ghigi*